



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE DELLA L.R. 8/1/92, N. 3 - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI".

NUOVO TITOLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

"MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI N. 3 DELL'8 GENNAIO 1992 E N. 13 DEL 5 AGOSTO 1993".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 5 dicembre 1994. Parere favorevole condizionato.

Relatore: Vito SAVINO.

Parere n. 132/V.

Relazione a firma del cons. Savino.

Testo d.d.l. con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione.

Gennaio, 1995.

Relazione al d.d.l. di modifica delle leggi regionali n. 3 dell'8/1/92 e n. 13

del 5/8/93.

La legge regionale 8/1/92 n. 3 pone a carico delle Province l'adozione dei piani di trasporto del proprio territorio, che costituiscono strumenti indispensabili di servizio da parte di ciascuna provincia attivabile in merito all'attribuzione di risorse pubbliche e presupposto necessario dell'attribuzione dei contributi di servizio di trasporto della Regione.

La stessa legge fissa un termine per l'approvazione dei piani provinciali, senza però fissare conseguenze per il relativo mancato rispetto, e aggiunge che, sino

all'approvazione regionale dei piani, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e finanziamento delle utolinee esistenti.

Cio, nelle previsioni eventualmente (inverso già verticato) che in una provincia

non adottino i piani di servizio entro i termini previsti, può determinare una situazione di stallo non soddisfacibile, di non incidenza sugli autoriservizi provinciali,

che invece possono essere oggetto di interventi urgenti ristrettissimi in relazione alla situazione generale della porta pubblica locale.

Ferito con l'art. 1 del d.d.l. in esame si prevede l'intervento sostitutivo

della giunta Regionale, anche con l'eventuale nomina di un commissario ad acta, nei

caso di crisi e persistenti inadempienze degli Enti locali nell'adozione o attuazione dei piani di servizio nell'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti

i servizi di trasporto pubblico.

L'art. 2 prevede la soppressione di articoli della legislazione regionale non in

armonia con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province nell'ambito di cui si occupa; si completa la gamma delle disposizioni dell'art. 15 della l.n.

3/92.


L'art. 3 infine corregge un errore del IV comma dell'art. 3 della legge regionale

n. 13 del 5/8/93, nel senso che le sanzioni ferme riferimento alle violazioni

dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, e non 1 e 2 come è scritto nel menzionato
IV comma.

Bari, 15 dicembre 1994.

Il relatore
Cons. Cost. Pito Savino





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

Parere n. 132/V

D.D.L. "Modifiche della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3 - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici".

Seduta del 5 dicembre 1994.

Presenti: Tedesco (Presidente), Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Bruno, Dipietrangelo, Savino, Silvestri.

Per l'Assessorato: Casatello, Bavaro.

Per la Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- ascoltati i chiarimenti forniti dal coordinatore di settore Casatello;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che s'intende fin da ora riportata integralmente nel presente parere;
- formulate le proposte di emendamenti;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'introduzione nel testo della Giunta delle modifiche come riportate nel testo a fronte ;

DESIGNA RELATORE SAVINO

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto;

FAVOREVOLE: Tedesco, Albano, Bruno, Dipietrangelo, Savino-

Il Responsabile della Segreteria

(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente

(Alberto Tedesco)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

5.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche della L.R. 8/1/92 n. 3. Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali".

" DELLE LEGGI REGIONALI N. 3 DELL' 8 GENNAIO 1992 E N. 15 DEL 5 AGOSTO 1993".

Art. 1

All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici" sono aggiunti i seguenti commi:

è aggiun-

to il seguente comma:

3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'Ente locale perchè provveda entro breve termine, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario "ad acta".

... 30 giorni,

Art. 2

L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali" è così modificato:

... sostituito:

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

6^{te}

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3

1. Il 4° comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13 è sostituito dal seguente:

"L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti 2° e 3° comma costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art 8 della l.r. 19 marzo 1982, n. 13".